

Prot.

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica

Indirizzo sede: Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA APERTA SERVIZIO PER LA LOGISTICA INTEGRATA DELL’AULSS 8 BERICA
GARA N. 7022225**

32° CHIARIMENTO

Viene riconosciuto un costo a parte per gli ordini urgenti, in caso affermativo quale è la tariffa?

Risposta al 32° chiarimento

Non è prevista una tariffa specifica.

33° CHIARIMENTO

Art. 33 – Recesso unilaterale: a fronte degli importanti investimenti realizzati sarebbe più adeguata una durata di almeno 4 anni, anziché la durata così breve da voi proposta (i.e. 2 anni)

Risposta al 33° chiarimento

Si conferma quanto previsto all’art. 4 del disciplinare in tema di durata dell’appalto, opzioni e rinnovi, anche in virtù di quanto prevede l’autorizzazione della Regione Veneto, tramite la CRITE, non derogabile da questa Aulss.

34° CHIARIMENTO

Nel caso in cui si verifica la clausola di recesso unilaterale il personale da noi assunto viene a sua volta assorbito dal vostro ente o da nuovo gestore a seguito di revisione della logistica da parte della regione?

Risposta al 34° chiarimento

Il personale impiegato sarà riassorbito dall'eventuale gestore subentrante in applicazione della clausola sociale di cui all'art. del d.lgs 50/2016.

CHIARIMENTO N. 35

Vorremmo sapere cosa si intende per "all risk" per cortesia specificare con degli esempi poiché cambia l'impegno economico della polizza assicurativa?

Più specificatamente, la richiesta di chiarimento si riferisce al punto 6 dell'art. 1 del bando.

Si prega di specificare quale rischio va assicurato per i beni di proprietà e/o messi a disposizione della Ditta per l'erogazione del servizio e quale rischio va assicurato per i beni proprietà dell'AULSS 8 Berica (per esempio assicurazione di responsabilità per i danni arrecati da DHL e dai suoi dipendenti/fornitori ai beni di proprietà dell'AULSS 8?)

Risposta al 35° chiarimento

Si veda la risposta fornita al 5° chiarimento, pubblicato il 21 maggio 2018.

CHIARIMENTO N. 36

Vorremmo sapere che tipo di assicurazione si richiede per il trasporto. Per esempio si richiede una copertura "all risk", oppure una copertura solo per le nostre negligenze ma con elevazione del limite risarcibile al prezzo di acquisto anziché €1/kg.

Risposta al 36° chiarimento

Per il trasporto si richiede una copertura assicurativa a garanzia dell'eventuale perimento dei beni imputabile qualsiasi evento, in modo da provvedere al risarcimento dei danni che le merci possono subire sia durante il trasporto che durante le giacenze di transito e le operazioni di carico e scarico.

L'importo da risarcire non potrà essere inferiore al prezzo di acquisto della merce.

CHIARIMENTO N. 37

8. In riferimento all'art. 16.2 del capitolato speciale, con esclusivo riferimento ai rischi concernenti i prodotti e/o altri beni presenti nel sito di svolgimento dei servizi, non ci sono chiari i possibili scenari assicurativi, scenari potenziali che descriviamo sotto in estrema sintesi (vi preghiamo di indicare quale dei tre scenari sia quello applicabile – Scenario A; Scenario B o Ulteriori scenari):

(i) Scenario A: l'operatore logistico ("OL") ha l'obbligo di stipulare una polizza All Risks, a copertura di tutti gli eventi di danno/perdita diretta dei prodotti/beni, affidati all'OL, siano essi dipendenti dalla responsabilità di OL o da altri eventi indipendenti da colpa/volontà di OL (quali eventi di forza maggiore); nel qual caso occorre:

1. Disporre da parte dell'ente di mandato ad assicurare per conto del proprietario dei prodotti/beni;
2. Indicare il massimale per anno della predetta polizza;
3. Concordare il criterio di valutazione dei prodotti/beni, danneggiati/persi (ad es. costo di produzione e/o acquisto – nell'articolo in questione, talora ci si riferisce al "valore di mercato" e talora al "prezzo di acquisto"), sulla base del quale verranno emessi gli addebiti nei confronti di OL);
4. Quotazione del costo addizionale assicurativo, da aggiungere alla struttura tariffaria logistica.

Ne consegue che in ipotesi di eventi eccedenti il predetto massimale, la responsabilità di OL sarà soggetta integralmente alla normativa civilistica (pertanto, saranno esclusi dalla responsabilità di OL tutti gli eventi non imputabili alla negligenza di OL – o suoi subcontractor);

(ii) Scenario B: OL risponde solo degli eventi di danno/perdita dei prodotti/beni, imputabile alla propria responsabilità (colpa e/o dolo) sulla base della normativa italiana; anche in tal caso occorre convenire il criterio di valutazione dei prodotti danneggiati/persi (es. costo di produzione e/o acquisto – nell'articolo in questione, talora ci si riferisce al "valore di mercato" e talora al "prezzo di acquisto"), sulla base del quale verranno emessi gli addebiti nei confronti di OL;

(iii) Ulteriori scenari, qualora quanto sopra non sia allineato alla clausola assicurativa da voi proposta, vi preghiamo di fornire ulteriori chiarimenti.

Risposta al 37° chiarimento

Nel sito di svolgimento dei servizi, l'operatore economico ha l'obbligo di assicurare la merce, secondo le previsioni e per gli eventi previsti nell'apposito paragrafo di pag. 38 e con il valore che verrà indicato alla data di aggiudicazione del servizio (inventario iniziale). Il massimale, come precisato, non potrà essere inferiore al prezzo di acquisto della merce. E' evidente che nelle ipotesi di danni che superino il massimale, per la parte eccedente il massimale si applicano le regole civilistiche in tema di risarcimento, laddove l'operatore abbia correttamente individuato il massimale sulla base di quanto sopra detto e di quanto presente nel capitolato di gara.

Il costo assicurativo rientra tra gli oneri a carico del fornitore.

38° CHIARIMENTO

In relazione, poi, al massimale da voi indicato (euro 2.500.000) non è a noi chiaro

- (i) A quale polizza si riferisca;
- (ii) se trattasi di massimale per anno

Risposta al 38° chiarimento

Il massimale di riferisce alle polizze RCT/RCO e alle ipotesi previste nell'ultima parte di pag. 37 che sono le seguenti:

- a. tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- b. tutti i danni cagionati a persone diverse dagli operatori addetti al servizio, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività oggetto dell'appalto, comprese quelle complementari ed accessorie (RCT)
- c. tutti i danni per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori di opera di cui l'appaltatore si avvalga nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto (RCO).

Per ogni tipo di danno sopra delineato, la polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un numero di sinistri illimitati e dovrà avere durata almeno pari a tutto il periodo contrattuale, ossia dalla data di consegna dei locali alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

39° CHIARIMENTO

Vorremmo sapere che tipo di assicurazione si richiede per il trasporto. Per esempio si richiede una copertura "all risk", oppure una copertura solo per le nostre negligenze ma con elevazione del limite risarcibile al prezzo di acquisto anziché €1/kg.

Risposta al 39° chiarimento

Per il trasporto si richiede una copertura assicurativa a garanzia dell'eventuale perimento dei beni imputabile qualsiasi evento, in modo da provvedere al risarcimento dei danni che le merci possono subire sia durante il trasporto che durante le giacenze di transito e le operazioni di carico e scarico.

L'importo da risarcire non potrà essere inferiore al prezzo di acquisto della merce.

IL DIRETTORE
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica
Dott. Giorgio Miotto